

TI_GERICHTE 33.2001.64 vom 30. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.64

FR: TI_GERICHTE 33.2001.64 du 30 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 33.2001.64 del 30 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 13

e 16 CC). In tale evenienza, infatti, non può essergli imputato un comportamento colpevole. La capacità di discernimento si valuta in relazione con l'azione concreta, esaminando le circostanze obiettive e soggettive esistenti al momento del suo svolgimento (DTF 112 V 101; DTF 108 V 126). Giova inoltre rilevare che il TFA, in una recente sentenza del 25 maggio 2001 in re A. (P 3/01 Mh), ha precisato che: " (...) La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a)." (...) La dottrina, invece, si è così espressa: " (...) Guter Glaube ist entweder gegeben oder nicht. Er kann nicht nur teilweise bejaht werden. Der gute Glaube ist von vornherein zu verneinen, wenn der der Rückerstattung zugrunde liegende Tatbestand durch ein arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt worden ist. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Versicherte bzw. ein Versicherter ausser acht lässt, was jedem verständigen anderen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtenswert hätte erscheinen müssen. Nicht gutgläubig ist demnach, wer bei der Anmeldung und bei der Abklärung der Verhältnisse arglistig oder grobfahrlässig Tatsachen verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht hat oder die Melde- oder Auskunftspflicht arglistig oder grobfahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt hat. Zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs darf der bzw. dem Versicherten die Unrechtmässigkeit der bezogenen Leistungen nicht bekannt gewesen sein." (...) (cfr. CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 63; per una casistica sulla buona fede nell'ambito di una domanda di condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite cfr. pure CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 67 e seg.). 2.5. Giusta l'art. 24 OPC-AVS/AI, " La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto." (sottolineatura della redattrice) Tale obbligo di informare, tra l'altro, è espressamente riportato sul retro della "Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o AI" che viene rilasciata dalla Cassa cantonale di compensazione ad un assicurato ogni volta che costui ha diritto ad una PC. Più specificatamente, vi figura quanto segue: "(...) Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella presente decisione deve essere annunciato immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS, Servizio prestazioni, Casella postale 2121, 6501 Bellinzona In particolare quanto segue: (...) - l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per es. eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc...) In caso di inosservanza di tale obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." Nel caso concreto occorre dunque esaminare se _____ ha percepito in buona fede le prestazioni complementari indebitamente riscosse. Per il periodo attinente al condono (giugno 1998-dicembre 2000), questo TCA evidenzia che la ricorrente ha ricevuto tre volte la suddetta "Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o AI", e meglio in occasione delle singole comunicazioni della concessione di una PC per gli anni 1998, 1999 e 2000. Pertanto, l'assicurata era stata dovutamente resa edotta del suo obbligo d'immediata informazione qualora dei parametri per il calcolo della propria PC fossero mutati. A mente della ricorrente, a comprova dell'aver agito in buona fede, nel memoriale ricorsuale (doc. _) ella rinvia in parte a quanto già esposto alla Cassa in occasione della propria istanza di condono (doc. _), laddove ha sostenuto di aver "sempre risposto tempestivamente a tutte le vostre richieste d'informazione questo conferma che non era nelle mie intenzioni nascondervi questo fatto.". Tale tesi non può essere accolta. Difatti, al fine di procedere con la revisione periodica della situazione personale ed economica per l'anno 2000, in data 1° febbraio 2000 la Cassa ha invitato l'assicurata – per il tramite dell'allora tutore ufficiale _____ - a compilare un modulo ed a produrre la relativa documentazione. Non avendo ottenuto alcuna risposta, con scritto 8 maggio 2000 la resistente ha nuovamente avvisato _____, sempre per il tramite del tutore, diffidandola altresì dal produrre quanto richiestole entro il 25 maggio 2000, pena la sospensione della PC a far tempo dal 1° giugno 2000. Con scritto 12 maggio 2000 _____ ha trasmesso detto richiamo alla ricorrente; ciononostante, il 17 ottobre 2000 quest'ultimo, malgrado la curatela dell'assicurata fosse già stata revocata, ha ricevuto un secondo sollecito con un ulteriore diffida che egli ha provveduto a rinviare alla Cassa, affinché il modulo in questione venisse direttamente recapitato alla ricorrente. L'Amministrazione è così entrata in possesso del citato modulo solamente in data 7 novembre 2000. In quelle circostanze _____ ha dichiarato di possedere al 1° gennaio 2000 una sostanza immobiliare ammontante a CHF 153'878.-. Con scritto 5 dicembre 2000 la resistente, venuta quindi a conoscenza che la ricorrente ha acquistato parte dell'eredità paterna nel maggio 1998, ha invitato quest'ultima a presentare una copia dell'inventario di detta successione e della donazione, come pure una dichiarazione attestante il momento in cui ella è effettivamente entrata in possesso della sostanza immobiliare precedentemente appartenente al defunto padre. La ricorrente, per il tramite della sorella _____, in data 18 gennaio 2001 si è limitata a produrre la notifica di tassazione 1999-2000 ed uno scritto accompagnatorio elencante la lista delle entrate e delle uscite previste per l'anno 2001. La Cassa ha pertanto dovuto attendere un anno per ottenere dall'assicurata, debitamente compilato, lo specifico modulo della revisione periodica delle PC per l'anno 2000. Tale procedere non configura certo un agire tempestivo.

2.6. Alla luce dunque di quanto esposto ai precedenti considerandi ed a prescindere dal fatto che dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa N.L., C 366/99 Ws, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata), questa Corte deve perciò ritenere che l'assicurata era a conoscenza del suo dovere d'annunciare la proprietà fondiaria ereditata già a decorrere dal mese di maggio 1998, ossia dal momento del decesso del padre (cfr. documentazione agli atti dell'Amministrazione). In quella circostanza e ad ogni revisione annuale delle PC (per gli anni 1999 e 2000), ella ha dunque sottaciuto di possedere sostanza immobiliare. A parere del TCA, ciò rappresenta almeno una grave negligenza ai sensi della giurisprudenza federale succitata (cfr. consid. 2.4.). Come detto (cfr. consid. 2.5.), infatti, l'obbligo di informare senza ritardo la Cassa di ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale, oltre ad essere espressamente sancito dalla legge (art. 24 OPC-AVS/AI), è pure riportato sul retro delle decisioni che attribuiscono una prestazione complementare ai richiedenti. Pertanto, un tale obbligo non può sfuggire all'attenzione del richiedente. Ciò a maggior ragione se si considera che, secondo la generale esperienza della vita, dev'essere considerato notorio al cittadino il fatto che l'erogazione di una prestazione complementare ad opera dell'autorità preposta, che per sua natura è finalizzata a garantire all'avente diritto "un reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" (RCC 1992 pag. 346), non può che fondarsi sulla situazione finanziaria effettiva del richiedente, compresa, quindi, la proprietà fondiaria ereditata. Del resto, per quanto infruttuosa sia, la proprietà fondiaria configura senz'altro una componente essenziale della sostanza di una persona che, di norma e non solo nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. diritto tributario), va notificata all'autorità competente.

2.7. Alla luce di quanto precede, poiché lesivo dell'obbligo di informare ai sensi dell'art. 24 OPC-AVS/AI, l'agire dell'assicurata non consente il riconoscimento del presupposto della buona fede. Ne consegue che, ritenuto come per la concessione del condono dell'obbligo di restituzione sia necessario che siano adempiuti cumulativamente entrambi i presupposti (buona fede ed onere troppo grave, cfr. consid. 2.2.) e che – come in specie – se una sola delle due condizioni non è data lo stesso non può essere concesso, questo TCA, pur comprendendo lo stato d'animo dell'assicurata a seguito dell'acutizzarsi della sua invalidità e della carenza di liquidità, non può che confermare la decisione di rifiuto della resistente senza dover ancora esaminare l'esistenza dell'onere troppo grave. Il ricorso dell'assicurata va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

2.8. Infine, la ricorrente avanza la richiesta di riesaminare la propria situazione finanziaria sulla scorta dell'allegata notifica di tassazione 1999-2000. In data 12 aprile 2001 la Cassa ha emesso una decisione di rifiuto di concessione alla ricorrente di una prestazione complementare per l'anno 2001. Ritenuto come _____ non l'abbia impugnata presso questo Tribunale nel termine di ricorso di trenta giorni, detta decisione è validamente cresciuta in giudicato. Alla ricorrente non rimane dunque che il mezzo della revisione. Non essendo tuttavia questa la sede appropriata per riesaminare una decisione emessa da un'altra istanza, questo TCA trasmette quindi d'ufficio tutti gli atti alla competente Amministrazione affinché essa abbia a procedere alla revisione del predetto atto amministrativo.